



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/05/2021** (punto N 28)

Delibera

N 606

del 31/05/2021

*Proponente*

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Simonetta BALDI

*Direttore* Albino CAPORALE

*Oggetto:*

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione estiva per il 2021, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*Assenti*

Stefania SACCARDI

Stefano CIUOFFO

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Preso atto che la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 17 maggio 2021, ha stabilito di attenersi all’intesa del 2011, definendo in ogni caso una soluzione unitaria al fine di tutelare la concorrenza nelle zone di confine tra Regioni e di fornire agli operatori una data certa comune;

Preso atto che nella stessa riunione è stato proposto di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione;

Visto l’articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, che stabilisce il divieto di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite e ritenuto che non sia più motivata la maggiore flessibilità in ordine alle vendite promozionali, riconosciuta in relazione alle vendite di fine stagione estiva 2020 e alle vendite di fine stagione invernale 2021, caratterizzate dal posticipo delle date di inizio e dalla particolare situazione di crisi legata ai lunghi periodi di chiusura degli esercizi commerciali;

Ritenuto opportuno non prevedere alcuna deroga al divieto di cui al citato articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;

A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

1. di individuare, per l’anno 2021, nella data del 3 luglio, coincidente con il primo sabato del mese di luglio, la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione estiva in sessanta giorni;

3. di precisare che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, è vietato effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti l'inizio delle suddette vendite.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile  
SIMONETTA BALDI

Il Direttore  
ALBINO CAPORALE